

## **CANCELLAZIONE DALL'ALBO PER MOROSITA' - NOTE INFORMATIVE**

- La cancellazione dall'Albo per morosità viene pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito mancato pagamento della quota annuale d'iscrizione.
- Il Consiglio Direttivo delibera la cancellazione per morosità, solo dopo aver mandato debita e ripetuta informazione all'iscritto, attraverso:
  - L'invio di una lettera Raccomandata A/R, avente per oggetto "Verifica Pagamenti" con la quale s'informa l'iscritto della situazione di morosità relativa all'anno precedente, invitandolo a verificare la posizione e onorare la quota sospesa.

In caso di mancata risposta si prosegue con:

- L'invio di un'altra Raccomandata A/R, avente per oggetto "Convocazione ai sensi dell'art. 11 lettera f del D.L.CPS 233/46 e successive modifiche" con la quale s'invita l'iscritto a recarsi presso la sede dell'Ordine, per sentire le ragioni dell'inadempienza.
- L'invio di una seconda Raccomandata A/R, con l'oggetto e l'obiettivo della precedente.
- L'invio di una terza Raccomandata A/R, con l'oggetto e l'obiettivo delle due precedenti.
- Qualora l'iscritto non si sia presentato alle convoche e non abbia fornito giustificazioni in merito, alla scadenza dei termini indicati, viene avviata la procedura di cancellazione.
- La cancellazione per morosità comporta la perdita del diritto all'esercizio della professione e viene notificata all'iscritto, alle Autorità e Organi Istituzionali.
- Il provvedimento di cancellazione per morosità interrompe il rapporto giuridico instaurato con l'iscrizione.
- Il professionista cancellato per morosità, a sua richiesta può essere re-iscritto qualora siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
- La re-iscrizione comporta la presentazione integrale di una nuova domanda d'iscrizione, alla quale verrà assegnato un nuovo numero d'iscrizione.

### **La nuova domanda di iscrizione comporta:**

- Il pagamento della quota/delle quote pregresse, più quella dell'anno in corso;
- Il pagamento di Euro 168,00 all'Ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative;

### **Normativa di riferimento:**

- *art.11 lettera f D.L.CPS 13 ottobre 1946 N° 233 e successive modifiche;*
- *art. 11 comma 2 D.P.R. 5 aprile 1950 N° 221;*
- *art. 6 Legge 18 gennaio 2018 N° 3 capo II.*